



Comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona)

Studio per l'individuazione del reticolo idrico minore e regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici

Regolamento

Aprile 2012

INQUADRAMENTO URBANISTICO	RETICOLO IDRICO
Dott. Arch. Flavio Tomasoni Via Marcantonio Ingegneri, 11 26100 Cremona T. 0372.36814 Fax 0372.27356	Dott. Geol. Francesca Torti Via Centro Isola, 1/D San Daniele Po (CR) T. e Fax 0372.65223

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL
DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI IN COMUNE DI
GADESCO PIEVE DELMONA**

INDICE

Art. 1. Finalità	3
Art. 2. Obiettivi	3
Art. 3. Competenze.....	3
Art. 4. polizia idraulica.....	5
Art. 5. Normativa di riferimento	6
Art. 6. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico	7
Art. 7. Attività vietate sui corpi idrici di competenza Comunale	9
Art. 8. Attività consentite previa autorizzazione o concessione sui corpi idrici di competenza Comunale	10
- 8.a. - Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione	
- 8.b. - Tombinature ed impermeabilizzazioni	
- 8. c – Griglie	
- 8.d. - Attraversamenti dei corsi d'acqua	
- 8.e. - Manufatti su palo	
- 8.f. – Scarichi	
- 8.g. – Argini	
- 8.h. - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua	
- 8.i. - Attività edilizia	
Art. 9. - Nuove aree di espansione urbanistica.....	16
Art. 10. - Infrastrutture viarie e di urbanizzazione.....	17
Art. 11. - Obblighi dei privati.....	17
Art. 12. - Canali e corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui.....	18
Art. 13. -Corsi d'acqua del reticolo idrico minore classificati pubblici e gestiti dai Consorzi..	19
Art. 14. - Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua.....	20
Art. 15. – Sdemanzializzazione.....	20
Art. 16. Richiesta di autorizzazione idraulica senza occupazione demaniale e di concessione con occupazione demaniale	21
Art. 17. Criteri esecutivi e di progettazione	22
Art. 18. Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate	22
Art. 19. Domanda di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del reticolo minore	23
Art. 20. Iter amministrativo.....	23
Art. 21. Rilascio di autorizzazione e di concessione.....	24
Art. 22. Obblighi del concessionario.....	24
Art. 23. Autorizzazione paesaggistica.....	25
Art. 24. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	25
Art. 25. Canoni di polizia idraulica	26
Art. 26. Norme finali	26

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Schema di decreto di autorizzazione idraulica.....	27
ALLEGATO 2: Schema di decreto di concessione idraulica.....	29
ALLEGATO 3: Schema di disciplinare di concessione idraulica.....	32

Art. 1. Finalità e oggetto del regolamento

La finalità principale del presente regolamento è la salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona e la protezione dello stesso territorio dai rischi naturali e antropici che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul reticolo minore nel territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona, così come previsto dalla L.R. 1/2000, dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i..

Art. 2. Obiettivi del regolamento

Gli obiettivi perseguiti dal presente Regolamento sono i seguenti:

- I. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica del territorio;
- II. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona;
- III. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche ed edilizie pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
- IV. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica: T.U. n. 523/1904 e s.m.i.; D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.;

Art. 3. Competenze sul reticolo idrico

Le attività di polizia idraulica sono svolte:

- I. sul reticolo principale, assente dal territorio comunale di Gadesco Pieve Delmona, dalla Regione Lombardia;
- II. sul reticolo di cui all'elenco 1 del Consorzio di Bonifica Dugali di Cremona
- III. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Comune di Gadesco Pieve Delmona.

ELENCO N° 1**RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DUGALI
(DGLR 11-02-2055 N. 7/20552, MODIFICATA DALLA DGR 8/8127/2008)**

Codice Sibiter	Denominazione – funzione – elenco acque pubbliche
3626	Magia – bonifica – no
3523	Frata – promiscua – no
3629	Delmona Vecchia – bonifica – si
3525	Baldocco – bonifica – no
3618	Scaricatore Delmoncello-Baldocco – bonifica – no
3585	Delmoncello ramo Gadesco – bonifica – no
3549	Delmoncello Asta Principale – irrigua – no
3575	Fregalino – bonifica – no
3590	Ambrosina – bonifica – no
12273	Ambrosina – irrigua – no
3630	Gazzana-colo di Bagnarolo – bonifica – no
3619	Fosso di Vescovato – bonifica – no
3529	Contina Fontana Schizzi – irrigua – no
3513	Alietta ramo Gadesco – irrigua – no
12272	Gonzaga ramo Moione – irrigua – no
3512	Alia Delmoncina Schizza – irrigua – no
3522	Mainolda – irrigua – no
3526	Tiglia Botta – irrigua – no
3603	Gambalone – bonifica – no

ELENCO N° 2

RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

Codice	Denominazione – funzione
GAPD01	Gambara – irrigua
GAPD02	Melia poi Melia ramo basso e Melia ramo alto – irrigua
GAPD03	Guzzafame – irrigua
GAPD04	San Pietro – promiscua
GAPD05	Pieve Delmona – promiscua
GAPD06	Cà dé Mari – promiscua
GAPD07	Cà dé Quinzani – promiscua

Restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) i canali al servizio di derivazioni irrigue. Qualora detti canali risultassero inseriti **nel precedente elenco 2** per un riconosciuto ruolo idraulico e/o ambientale nel territorio comunale, ad essi si applicano le norme del presente Regolamento. Per le opere riguardanti i predetti canali sarà compito del proponente richiedere al Comune di Gadesco Pieve Delmona specifica autorizzazione e/o concessione ai sensi del presente regolamento, dichiarandone e dimostrandone la titolarità secondo normativa vigente.

Art. 4. Polizia idraulica

Per polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- I. la vigilanza;
- II. l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- III. il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- IV. il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Oltre ai compiti di polizia idraulica, rientrano fra le attività previste sul reticolo idrico minore, di cui **all'elenco 2**, di competenza del Comune di Gadesco Pieve Delmona:

- I. la pianificazione urbanistica nelle aree di rispetto individuate nel presente Regolamento, l'autorizzazione o il diniego delle attività di trasformazione territoriale;
- II. la pianificazione idraulica, l'autorizzazione o il diniego di opere e di interventi di difesa, regimazione e stabilizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore;
- III. la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;
- IV. l'introito dei canoni concessori.

Art. 5. Normativa di riferimento

1. La polizia idraulica è regolamentata dalla Legge 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523 del 25.07.1904, dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla Legge 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e s.m.i., nonché dalle delibere regionali emanate in materia: D.G.R. n. 7868/2002 e D.G.R. n. 13950/2003 e s.m.i.). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:
 - I. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli articoli 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione), 99,100,101;
 - II. per il reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali di cui **all'elenco 1 dell'articolo 2**, oltre a quelle già richiamate, vigono: le norme previste dal Regolamento Regionale n° 3 del 08 febbraio 2010; il titolo VI del R.D. 08 maggio 1904 n. 368 e s.m.i. articolo 133 per le attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, articoli 134 e 135 per le attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione, articolo 138 per il nulla osta idraulico; il R.D. 523/1904; il Regolamento del Consorzio di Bonifica Dugali.
 - III. per il reticolo minore di competenza comunale di **cui all'elenco 2 dell'art. 2**, vige la disciplina prevista dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e, ad integrazione e parziale deroga, dal presente Regolamento di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua.

Art. 6. Definizioni di corso d'acqua, di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico

Per corsi d'acqua si intendono, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico.

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo, ovvero a diretto contatto con il flusso idrico.
2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
 - I. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
 - II. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze. (La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/98 n. 12701, ha stabilito che: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".
3. Fino a quando non passano in mano pubblica, a norma dell'art. 28 del T.U. n. 1775/1993, restano di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale, il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione a norma dell'articolo 134 della Legge 36/1994 e s.m.i.
4. Su tutti i corpi idrici di cui agli **elenchi 1 e 2 dell'art. 2**, per i quali è stato riconosciuto un primario ruolo idraulico, sono previste specifiche fasce di rispetto, valide, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati. La concessione viene definita

come l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. Sarà pertanto cura del richiedente l'autorizzazione/concessione verificare la demanialità e/o la proprietà del sedime del corso d'acqua interessato dall'intervento; in caso di sedime demaniale, l'attività verrà assoggettata a concessione idraulica, diversamente a semplice autorizzazione. Nel caso di autorizzazione idraulica, il Richiedente dovrà essere in possesso di titolo di proprietà o convenzione legale con il proprietario dell'area o altro legittimo titolo di gestione del corpo idrico.

5. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Si precisa che la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore degli allegati cartografici ha titolo puramente indicativo. Pertanto la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette sul posto, applicando le modalità prima descritte. Per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie allegata alla richiesta, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia qui allegata
6. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
7. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
8. Ai sensi del R.D. 368/1904 e s.m.i. del Regolamento Regionale 08 febbraio 2010 n. 3 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziata, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio Dugali di cui **all'elenco 1** dell'art. 3, le fasce di rispetto sono calcolate in misura di 4 e 10 m, all'interno delle quali qualsiasi attività è disciplinata dal Regolamento Consorziata e soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;
9. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sul reticolo idrico di competenza comunale di cui **all'elenco 2** dell'art. 3 sono calcolate in 4 e 10 m.
10. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla

tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

Art. 7: Attività vietate sui corpi idrici di competenza comunale

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., ai fini di moderare le piene dei corsi d'acqua, è vietato occupare e/o ridurre le aree di espansione, di divagazione e le fasce di rispetto, ed inoltre:

1. limitatamente ai primi 4 m calcolati dal ciglio di sponda, sono vietate la movimentazione di terreno e le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree. Fanno eccezione gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate purché compatibili con la stabilità della sponda e con il regime del corso d'acqua interessato, nonché conformi a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria Naturalistica della Regione Lombardia (D.G.R.L. n° VI/48740 del 29 febbraio 2000) e purché corredati da piano di manutenzione adeguato;
2. ai sensi dell'art. 96 del T.U. n° 523/1904 e s.m.i. nelle fasce di rispetto sono vietati i manufatti stabili e non removibili, lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di fango. È vietato l'accumulo temporaneo di letame per qualsiasi uso. È vietata la realizzazione di serbatoi e/o contenitori per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici. Sono vietate inoltre tutte le opere che comportano impedimento o che limitano l'accesso alla fascia di rispetto. Sono vietati qualunque tipo di edificazione, di manufatto o di fabbricato per i quali siano previste opere di fondazione. È vietato il deposito a cielo aperto, anche provvisorio, di materiale di qualsiasi genere. È vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali. È vietata l'apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e di indebite sottrazioni di acque. È vietata, fatta salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione, la realizzazione e l'ampliamento di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti così come definiti dal D. lgs. N° 152/2006. E' vietata, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione, la realizzazione e l'ampliamento di impianti di trattamento delle acque reflue. E' vietato, se non interrato, il posizionamento in alveo di infrastrutture

che riducano la sezione di deflusso. E' vietata la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto. Sono sempre vietate, se non autorizzate, le attività di trasformazione dello stato dei luoghi.

3. Per consentire il corretto drenaggio del territorio nonché per assicurare il mantenimento ed il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente ai corpi idrici, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione parziali o totali che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, attestata con provvedimento del Sindaco o del funzionario comunale preposto.
4. Sono invece consentiti, ottenuta l'autorizzazione, gli interventi indicati nel seguente articolo 7 del presente regolamento.

Art. 8. Attività consentite previa autorizzazione o concessione sui corpi idrici di competenza comunale

A parziale deroga del R.D. 523/1904, sono consentiti, secondo quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato B alla D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e previa autorizzazione e concessione rilasciate dall'Autorità comunale, gli interventi sotto elencati.

Art.8.a - Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione.

1. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.
3. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in

particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

4. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato
5. E' consentita, previa autorizzazione e/o concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato.
6. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art.8.b - Tombinature ed impermeabilizzazioni.

1. Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n.152/1999 di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento, pertanto sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco o dal funzionario comunale preposto).
2. Nel caso di tombinature esistenti e in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.
3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

4. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto” e, in particolare: *“i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*. Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all’imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

Art. 8. c – Griglie

1. All’imboccatura dei tratti dei corsi d’acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l’intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
2. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.
3. La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all’atto del rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

Art. 8. d - Attraversamenti dei corsi d'acqua

1. Nella progettazione di nuove opere (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - a. restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - b. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - c. comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
2. I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica. Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone"; salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.
3. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

Art. 8. e - Manufatti su palo

1. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

Art. 8. f - Scarichi in corsi d'acqua

1. Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

L'autorizzazione allo scarico, dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato B alla D.G.R. L. 1 agosto 2003 n. 7/13950, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

2. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 (Direttiva 2) *“Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica”*.
4. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla *“riduzione delle portate meteoriche drenate”*.
5. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche

alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

6. Qualsiasi intervento di urbanizzazione sottoposto a piano attuativo, nonché ogni progetto di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici, dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.

Art. 8. g - Argini

1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

Art. 8. h - Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua

1. Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso.

Art. 8. i - Attività edilizia

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile; l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (esistente alla data di entrata in vigore della norma sul Reticolo Idrico Minore) così come definiti dall'art 27 della L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla lettera d) comprese.

Tali interventi sono assentibili a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio/manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto.

2. In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.
4. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
5. Nelle fasce di rispetto sono ammesse in deroga esclusivamente le recinzioni, a condizioni che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente removibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere salvaguardata una fascia di almeno 1 m di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie. Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da rimuovere non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura.

Art. 9. Nuove aree di espansione urbanistica

In presenza di un corso d'acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l'affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e, in subordine di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

In relazione ai corsi d'acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

a. la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;

b. lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi (quali teste di fontanili, risorgive ecc.) o da elementi vegetazionali di particolare pregio ecologico.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

a. da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;

b. da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua;

c. dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;

d. dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico minore.

Art. 10. Infrastrutture viarie e di urbanizzazione

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare. Suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla rinuncia per danni di qualsiasi tipo prodotti dal corso d'acqua o dai soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di infrastrutture e di impianti interrati previsti all'art. 27 comma 1 dalla lettera e), punti 2 e 3 della L.R. 12/05, a condizione che suddetti interventi non rechino danno al corso d'acqua o alle opere idrauliche e che non ostacolino gli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11. Obblighi dei privati

I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:

a. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;

b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

- c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
- d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Art. 12. Canali e corsi d'acqua utilizzati ai fini irrigui

Su tutti i canali di cui all'elenco 2 dell'art. 2 realizzati e/o utilizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevante importanza idraulica o ambientale, si applica il presente regolamento, fatti salvi i diritti di proprietà e di concessione e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e qualsiasi attività edificatoria e urbanistica sui canali stessi e/o di trasformazione dello stato dei luoghi all'interno delle relative fasce di rispetto deve essere assoggettato a specifica autorizzazione da parte del Comune.

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore inseriti nell'elenco 2 dell'art. 2 e utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sono responsabili di ogni onere inerente e conseguente la gestione dell'acqua e del sedime del corpo idrico e devono rendere noti al Comune le modalità e i

tempi d'esercizio delle loro attività, fornendo il nominativo e il recapito del responsabile di dette operazione.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali e corsi d'acqua potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura solo se gli interventi e le opere da eseguire siano ritenute idraulicamente compatibili in accordo con il presente Regolamento. L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici secondo le procedure di cui al presente Regolamento.

Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse, alzate o regolate in modo da consentire il corretto deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata. In ogni caso, l'attività di gestione irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche e/o di colo. Tutti gli interventi inerenti pratiche irrigue dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo di cui all'elenco 2 dell'art. 2, dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma.

Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico principale, di bonifica o minore che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

Art. 13. Corsi d'acqua del reticolo idrico minore classificati pubblici e gestiti da Consorzi

I corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. n. 1775/1933, se appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale e gestiti da Consorzi in forza di vigente atto amministrativo, potranno continuare ad essere gestiti da Consorzi stessi.

I Consorzi che vogliono continuare a gestire i corsi d'acqua classificati pubblici appartenenti al reticolo idrico minore dovranno presentare istanza di concessione all'Autorità idraulica competente.

Art. 14. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.

Nel caso di modifica di tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere.

Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colo ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore) dovrà essere autorizzato dall'Ente territorialmente competente e prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolo stesso.

Art. 15. Sdemanializzazione

Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere dell'Ente di polizia idraulica competente.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, secondo quanto previsto dalla L. 37/94 e s.m.i..

Art. 16. Richiesta di autorizzazione idraulica senza occupazione demaniale e di concessione con occupazione demaniale

1. Al Comune di Gadesco Pieve Delmona sono attribuite le competenze di autorizzazione e di concessione riguardanti il reticolo idrico minore del proprio territorio.
2. Il Richiedente, preliminarmente, dovrà accertare se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui deve richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.
3. In riferimento ad istanze di autorizzazione idraulica per opere per le quali non è prevista l'occupazione di area demaniale, e/o di concessione, se si prevede occupazione demaniale, il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici obbligatori:
 - a. Richiesta, in marca da bollo, firmata del richiedente, completa dei dati anagrafici e fiscali, con l'indicazione della tipologia dell'intervento, dell'ubicazione, del foglio e del mappale interessati;
 - b. Dichiarazione, a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto, di non occupazione di area demaniale nel caso di autorizzazione idraulica; o di espressa occupazione di area demaniale nel caso di concessione, relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione;
 - c. Dichiarazione, a firma del richiedente, di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all'opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
 - d. Attestazione, a firma del tecnico progettista e del richiedente, che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque e che le opere verranno eseguite senza pregiudizi di terzi;
 - e. convenzione legale stipulata con eventuali proprietari dell'area qualora l'opera in progetto interessi, anche solo parzialmente, terreni di proprietà di terzi;
 - f. la seguente documentazione tecnica illustrativa dell'intervento, a firma di tecnico qualificato e abilitato ai sensi di legge:
 - relazione descrittiva delle opere in progetto e delle relative caratteristiche tecniche;
 - relazione idrologica-idraulica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
 - piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;

- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 15.09.2005 e s.m.i.
- g. tavole tecniche dell'intervento, comprendenti almeno:
- la corografia scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale con l'ubicazione delle opere richieste;
 - l'estratto originale o in copia della planimetria catastale con l'ubicazione delle opere richieste;
 - l'estratto originale o in copia dello strumento urbanistico vigente con l'ubicazione delle opere richieste;
 - documentazione fotografica dell'area d'intervento;
 - eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere previste;
 - stato di fatto e di progetto delle sezioni trasversali del corpo idrico, opportunamente quotate;
 - rilievo topografico e planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali, almeno scala 1:100, e ubicazione delle opere rispetto a punti fissi;
 - particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.
 - planimetria catastale e sovrapposizione delle opere di progetto con l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate, qualora sia richiesta di concessione.
- h. visura catastale delle aree interessate dall'intervento.
- i. Altri eventuali allegati:
- pareri o autorizzazioni STER-Regione Lombardia e/o Consorzi di bonifica;
 - nulla osta ai fini paesistico-ambientali se zona soggetta a vincolo;
 - autorizzazione vincolo idrogeologico, se zona soggetta a vincolo.

Art. 17. Criteri esecutivi e di progettazione

1. Per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, le tecniche di ingegneria naturalistica illustrate nel Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

Art. 18. Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

1. Le opere di proprietà del Comune sulle quali si ha titolo per inoltrare richiesta e quelle di urbanizzazione convenzionata, da cedersi al Comune al termine della loro

realizzazione, saranno comunque soggette ad autorizzazione o, nel caso di occupazione di area demaniale, di concessione; in questo caso, la concessione diverrà non onerosa all'atto di cessione delle opere al Comune.

Art. 19. Domanda di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del reticolo minore

1. Per le opere già esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, prive di qualsiasi forma di autorizzazione/concessione e realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione/concessione.
2. La richiesta, corredata dalla documentazione tecnica che dimostra sia l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico-idraulico e idrogeologico territoriale, sia l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica, dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 15, precisando che si tratta di opera esistente.
3. La domanda sarà analizzata dall'Amministrazione comunale al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica, o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.
4. In assenza di autorizzazione e/o concessione che legittimi l'opera esistente, rilasciata anche in sanatoria, qualora l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le procedure vigenti in materia di abuso edilizio su suolo pubblico.

Art. 20. Iter amministrativo delle domande

1. La richiesta dovrà essere consegnata al protocollo comunale.
2. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s. m. i..
3. La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.
4. I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.
5. Per l'esame della richiesta, qualora convergano più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica

provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o al diniego con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 21. Rilascio di autorizzazione e di concessione

1. A conclusione dell'istruttoria favorevole verrà redatto decreto di concessione, se è prevista occupazione di area demaniale, o di autorizzazione, se non è prevista occupazione di area demaniale.
2. La concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.
3. Riscontrandosi gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui all'articolo precedente, la domanda sarà dichiarata non ricevibile e quindi respinta.
4. Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti, con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente, le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.
5. Per ciascuna delle attività autorizzative e concessorie previste dal presente Regolamento riguardanti i corpi idrici interessati da concessione di derivazione ai sensi del T.U. 1775/1933 e appartenenti reticolo idrico minore di competenza comunale, il Comune, preposto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni, dà informativa di avvio del procedimento al legittimo titolare della concessione, richiedendone specifico parere al fine di verificare la compatibilità dell'opera e garantire i diritti di derivazione.

Art. 22. Obblighi del concessionario

1. L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza. Le varianti devono sempre essere autorizzate dal Concedente.
2. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale.

3. Il Concessionario deve sempre mantenere in buono stato l'area e funzionali le opere; deve inoltre eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
4. La concessione viene sempre rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi. Il Concessionario, pertanto, deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
5. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la sua cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti, determinandone, di norma, la cessazione.
6. Il privato non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.
7. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l'anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia, nonché al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all'effettivo abbandono dell'area ed alla riduzione in pristino, se ritenuta necessaria dal Concedente.

Art. 23. Autorizzazione paesistica

1. Nel caso in cui l'area oggetto di intervento sia soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo, rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e s.m.i.

Art. 24. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

1. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.
2. Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o in parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. Qualora

l'ordinanza di demolizione non venisse osservata, la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

Art. 25. Canoni di polizia idraulica

1. La concessione riguardante i corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 e s.m.i.. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950, sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.
2. I canoni di concessione sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. 1. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
3. I canoni di concessione sono dovuti per anno solare e devono essere versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale.
4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23, come previsto dalla L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26.
5. Il Comune potrà richiedere al richiedente il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Art. 26. Norme finali

8. Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti, qualora interessino aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

ALLEGATO 1: SCHEMA DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Comune di Gadesco Pieve Delmona
Provincia di Cremona

Autorizzazione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n° Ditta richiedente

Oggetto:

Corso d'acqua:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.T. DEL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l'altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e s.m.i.;

VISTA l'istanza del Sig./Ditta _____ Cod. Fisc.: _____ per l'ottenimento dell'autorizzazione ai soli fini idraulici per _____ del corso d'acqua denominato _____ nel Comune di Gadesco Pieve Delmona, opere adiacenti al mappale n° _____ del foglio n° _____ NCTR,

PRESO ATTO che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore del Comune di Gadesco Pieve Delmona e pertanto, ai sensi del punto 11 della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di autorizzazione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune di Gadesco Pieve Delmona,

VISTO il “Regolamento per la gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del Comune di Gadesco Pieve Delmona”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

PRESO ATTO della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data _____

DATO ATTO che le opere oggetto di autorizzazione non prevedono l'occupazione di area demaniale;

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ Via _____ Comune _____ Provincia _____ la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: _____

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002;

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

o

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ Via _____ Comune _____ Provincia _____ la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: _____

ALLEGATO 2: SCHEMA DI DECRETO DI CONCESSIONE IDRAULICA

**Comune di Gadesco Pieve Delmona
Provincia di Cremona**

Concessione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n° Ditta richiedente

**Oggetto:
Corso d'acqua:**

Durata:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.T. DEL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA Provincia di Cremona

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l'altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento per la gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del Comune di Gadesco Pieve Delmona”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° del

VISTA l'istanza del Sig./Ditta _____ Cod. Fisc.: _____
intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata al mappale n° _____ Foglio n° _____ del NCTR del Comune di Gadesco Pieve Delmona, per la realizzazione delle seguenti opere _____ per il seguente uso _____,

VISTO che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore del Comune di Gadesco Pieve Delmona e pertanto, ai sensi del punto 11 della

D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di concessione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune di Gadesco Pieve Delmona,

PRESO ATTO della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data _____

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ Via _____ Comune _____ Provincia _____ la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: _____

VISTO l'allegato disciplinare rep. N° ____, sottoscritto in data ____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere al Sig./Ditta _____ Via _____ Comune _____ Provincia _____ l'area demaniale di cui trattasi per anni ____ (e in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi del punto 14 della D.G.R. VII/7868/02 e s.m.i., il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Gadesco Pieve Delmona;

DATO ATTO altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta dgr 7868/2002 e s.m.i. ad effettuare a favore del Comune di Gadesco Pieve Delmona il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione

OPPURE

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

OPPURE

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig./La Ditta _____ Via _____ Comune _____ Provincia _____ la realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni _____;
2. di concedere al Sig./Ditta _____ l'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata nel Comune di Gadesco Pieve Delmona Mappale n° ____ Foglio n° ____ del NCTR, per anni ____ (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare n° _____ di Repertorio parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Gadesco Pieve Delmona

(se dovuta la cauzione)

Di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Gadesco Pieve Delmona un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone di concessione.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 3: SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA

(T.U. di Leggi 25.07.1904 n° 523, R.D. 19.11.1921 n° 1688, D.P.R. 24.07.1977 n° 616, D.LGS. 31.03.1998 n° 112, L.R. 1/200 e D.G.R. 25.01.2002 n° VII/7868 e s.m.i.)

Comune di Gadesco Pieve Delmona Provincia di Cremona

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì ____ del mese di _____, in Gadesco Pieve Delmona, tra _____, in qualità di _____ del Comune di Gadesco Pieve Delmona (Cod. Fisc.: _____), di seguito denominato Concedente e _____, di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del _____ e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ (reticolo idrico minore di competenza comunale) individuata ai mappali n° _____ del foglio n° _____ del NCTR del Comune di Gadesco Pieve Delmona, per la realizzazione delle seguenti opere:

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta.

Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua al Comune in tutti i casi in cui risulti necessario con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di polizia idraulica e protezione civile, senza che per ciò possa essere preteso alcun risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Gadesco Pieve Delmona per l'anno _____ il canone annuo nella misura e con le modalità previste all'art. 5.

Art. 3 – Diritti di terzi

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni 30 (trenta) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 in € ____ (_____);

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981 n° 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26)
- la cauzione, presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26)

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcune servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Cremona.

Art. 10 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _____

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Comune di Gadesco Pieve Delmona, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n° 15

DICHIARA

Che il Sig. _____ personalmente conosciuto, ha firmato in mia presenza il soprasteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità

Gadesco Pieve Delmona,